

Polizia Locale

polizia.locale@terredargine.it

polizia.locale@pec.terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)

Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Prot. n. /2024 del

Ordinanza n. 521/2024/Carpi

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEL SOTTOSTRADA DI PIAZZALE RAMAZZINI DAL CIVICO 33/A AL CIVICO 35, A CARPI, LATO NORD, CON SOPPRESSIONE DI TUTTI I POSTI AUTO NON CONTRASSEGNA TI CON SEGNALETICA ORIZZONTALE A TERRA A LIBERA SOSTA;

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE LATO NORD, DI PIAZZALE RAMAZZINI, A CARPI, DAL CIVICO 33/A AL CIVICO 35;

OBBLIGO AI PEDONI E AI VELOCIPEDI DI CONDURLI A MANO E DI TRANSITARE SUL MARCIAPIEDE DELIMITATO SUL LATO NORD DI PIAZZALE RAMAZZINI;

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, NEL SOTTOSTRADA DI PIAZZALE RAMAZZINI, A CARPI, LATO NORD;

DISPOSIZIONI NECESSARIE PER OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL' EDIFICIO SITO IN PIAZZALE RAMAZZINI CIVICO. 35 A CARPI.

IL DIRIGENTE

PREMESSA

PREMESSO

che in data 08/07/2024 (Prot. 54499/2024) perveniva alla Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine da parte dal Servizio Polizia Amministrativa dell'Unione Terre d'Argine Area Territoriale di Carpi, domanda del. Sig. D. C. A., per conto della ditta "G. L. S. DI DONADIO E C. SRL", con sede a Carpi (MO) Piazzale Don F. Venturelli cv. 9, richiesta di Proroga di occupazione di suolo pubblico a Carpi, in Piazzale Ramazzini, civico 35, per operazioni di rifacimento dell'edificio al civico 35 di Piazzale Ramazzini a Carpi;

VISTO

le caratteristiche tecniche e dimensionali del tratto di Piazzale Ramazzini interessato, vialetto sul lato Nord del centro di ridotte dimensioni, a senso unico di marcia Est/Ovest, a traffico misto, scarso;

le caratteristiche tecniche e dimensionali del tratto di Corso Roma interessato, strada del centro, a senso unico di marcia Nord/Sud, a traffico misto, in determinati orari intenso;

VISTI

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000.

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi
La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera
La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano
La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena
avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

dalle ore 00.00 del 29/07/2024

alle ore 24.00 del 30/09/2024

- **Istituzione temporanea di Divieto di Sosta con Rimozione nel sottostrada di Piazzale Ramazzini dal civico 33/a al civico 35, a Carpi, lato Nord, con soppressione di tutti i posti auto non contrassegnati con segnaletica orizzontale a terra a libera sosta;**

- **Istituzione temporanea di Divieto di Transito sul marciapiede lato Nord, di Piazzale Ramazzini, a Carpi, dal civico 33/a al civico 35;**
- **Istituzione temporanea di obbligo ai pedoni e ai velocipedi di condurli a mano e di transitare sul marciapiede delimitato sul lato nord di Piazzale Ramazzini;**
- **istituzione temporanea di Divieto di Transito a tutti i veicoli, nel sottostrada di Piazzale Ramazzini, lato Nord;**

PRESCRIZIONI

Sarà cura della Ditta richiedente di provvedere, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni:

- **POSIZIONARE SEGNALETICA VERTICALE DI "DIVIETO DI SOSTA" CON PANNELLI INTEGRATIVI INDICANTI LA "RIMOZIONE", I RIFERIMENTI TEMPORALI "DALLE ORE 00:00 DEL 29/07/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2024" E LE FRECCHE INDICANTI "INIZIO"(PUNTA IN ALTO) DAL CIV. 33/A E "FINE"(PUNTA IN BASSO) AL CIV. 35 DI PIAZZALE RAMAZZINI.**

I SEGNALI VERTICALI DI DIVIETO DEVONO ESSERE COLLOCATI ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA DATA D'INIZIO DEI DIVIETI; IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DEVE ESSERE VERBALIZZATO DALLA POLIZIA LOCALE, NEL TERMINE DELLE 48 ORE PREDETTE, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO DIETRO SPECIFICA RICHIESTA DELLA DITTA INTERESSATA;

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

1) L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2) In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Locale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3) Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d'Argine, ed all'Albo Pretorio del Comune di Carpi;
- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Commissario Capo Tangerini Daniela;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio Comune di Carpi;
- SUAP.

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIABILE E' SUBORDINATA AL RILASCIO DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Carpi lì, 15/07/2024

**Il Dirigente
di Polizia Locale
Davide Golfieri**